

## CONVENZIONE QUADRO TRA

l'**Universitas Mercatorum - Università telematica delle Camere di Commercio Italiane**, istituita con Decreto Ministeriale 10 maggio 2006 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2006), con sede legale Piazza Mattei, 10 – 00186, Roma, C.F. 09106101000, legalmente rappresentata dal dott. Andrea Buonomo, giusta procura speciale n. 7022 Serie 1T, registrato a Roma 5 in data 01/06/2022, dal Notaio Dott. Luca Amato, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma; in seguito anche solo l'**"Università"**;

E

**FITRI – Federazione Italiana Triathlon**, con sede legale in Stadio Olimpico – Curva Sud – 00135 Roma, C.F. 96135770582, P. Iva 04515431007, legalmente rappresentata dal Dott. Riccardo Giubilei, nato a Terni, il 22/06/1973, C.F. GBLRCR73H22L117C, nella qualità di Legale Rappresentante in seguito anche solo l'**"Ente convenzionato"** e congiuntamente, anche, le **"Parti"**, intervenuti in rappresentanza degli enti menzionati e con i poteri che i loro rispettivi incarichi gli conferiscono, riconoscendosi reciprocamente la capacità e la legittimità per concedere e firmare la presente Convenzione.

### PREMESSO CHE

- ✓ L'**Universitas Mercatorum** svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea.
- ✓ L'**Universitas Mercatorum** e FITRI – Federazione Italiana Triathlon hanno obiettivi comuni nell'ambito della ricerca, della formazione e della promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo, e per questo intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di formazione - che a più livelli vengono rappresentate - creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione, nella consapevolezza che la cultura costituisce l'humus della società ed il volano per l'accesso al mondo delle professioni;
- ✓ è interesse dell'**Universitas Mercatorum** avviare rapporti con enti accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell'aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi e convenzioni;
- ✓ l'Ente convenzionato, secondo quanto su rappresentato, intende collaborare con l'**Universitas Mercatorum** per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della propria categoria.

Tutto quanto su premesso, le Parti, al fine di perseguire lo scopo specificato in premessa, si danno atto e dichiarano quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSE E VALORE DELLA CONVENZIONE

- a. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
- b. La presente Convenzione non comporta oneri diretti per nessuna delle Parti, e non costituisce fonte di alcuna obbligazione legale relativamente alla collaborazione tra le medesime, essendo finalizzata esclusivamente alla creazione di condizioni ed opportunità di miglioramento del benessere sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio della comunità.
- c. Relativamente alle forme di collaborazione che le Parti eventualmente attueranno, queste ultime potranno senza alcun vincolo valutare liberamente se ricorrono, di volta in volta, le condizioni di reciproco vantaggio, al fine di sottoscrivere i relativi accordi attuativi, così come previsto al successivo art. 3.

#### ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si danno reciprocamente atto di voler valutare congiuntamente se ricorrono condizioni di reciproco vantaggio per progettare, sviluppare e promuovere una serie di progetti e forme di collaborazione, in linea con le finalità sancite nella Convenzione di Lisbona del 11/04/1997 e dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24/03/2000 che auspicano il conseguimento della più efficace interazione tra il sistema della 'formazione' e lo sviluppo delle 'professionalità', per la facilitazione dell'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso i percorsi c.d. di *"lifelong learning"*, e la creazione di una *"economia più competitiva e dinamica al mondo basata sulla conoscenza, capace di una crescita economica sostenibile con più posti di lavoro e più qualificati e con una maggiore coesione sociale"*.

#### ART. 3 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE

- a. Le Parti si danno atto che, ove eventualmente ne ricorreranno i presupposti e le condizioni di vantaggio in capo ad entrambe, la collaborazione tra l'**Universitas Mercatorum** e FITRI – Federazione Italiana Triathlon sarà attuata mediante la sottoscrizione di appositi accordi specifici, nel rispetto della presente Convenzione.

Le principali forme di collaborazione che le Parti vorrebbero valutare, progettare, sviluppare e promuovere, per il raggiungimento degli obiettivi comuni su indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- 1) Predisposizione di attività pianificate di alta formazione e di aggiornamento professionale, finalizzate alla creazione di figure professionali *ad hoc* e tali da agevolare l'accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine, nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l'**Università** e FITRI – Federazione Italiana Triathlon potranno concordare e definire l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento o specialistici, anche nell'ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente.
- 2) Definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l'incremento culturale del Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza.
- 3) Sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani, volte ad agevolare l'inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento.
- 4) Avviamento di un servizio di Job Placement con lo scopo di promuovere l'integrazione tra l'istruzione Universitaria e mondo del

lavoro attraverso opportunità concrete in grado di svilupparne l'occupazione.

- 5) Creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, luogo di scambio di idee, studio e sviluppo di progettualità per promuovere la tutela del lavoro quale elemento primario per il sostentamento ed il benessere generale, nonché elemento idoneo a migliorare il tessuto sociale ed economico anche attraverso la riqualificazione delle aziende, la formazione, l'informazione ed il coinvolgimento partecipato.
- 6) Attivazione di stage e tirocini attraverso la predisposizione di convenzioni con aziende, istituzioni, enti pubblici e privati, finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, all'orientamento ed alla verifica delle scelte professionali, nonché all'acquisizione di esperienze pratiche certificate per l'arricchimento del curriculum personale.
- 7) Agevolazioni economiche e scontistiche reciproche per agevolare l'accesso alla formazione specialistica ed universitaria, contrastare ogni tipo di disuguaglianza, favorendo l'inclusione sociale, la salute e il benessere, la sostenibilità e le opportunità di accesso alla conoscenza scientifica e umanistica.
- 8) Attivazione sede di orientamento didattico presso l'ente convenzionato con la messa a disposizione di locali, da utilizzare secondo calendari, oneri finanziari e disposizioni da concordare, per lo svolgimento di attività di orientamento con la presenza di docenti e/o personale dell'Ateneo.

#### **ART. 4 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE**

- a. L'Università Mercatorum, ai sensi dell'art. 5 comma 7, del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, riconosce come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- b. Lo studente che intenda iscriversi ai corsi di studio dell'Università e chiede il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà presentare la certificazione attestante il percorso di formazione seguito con il dettaglio delle materie oggetto di studio e/o d'esame.
- c. Tutte le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) vengono effettuate esclusivamente da parte dell'Università *ad personam*, ai sensi della disciplina vigente.

#### **ART. 5 - REFERENTE CONVENZIONE**

- a. All'uopo è indicato come referente per i contatti e il coordinamento con l'Università Telematica Mercatorum, il/la Signor/ra:

Dott. Claudio Risso

E-mail: [claudio.risso58@gmail.com](mailto:claudio.risso58@gmail.com)

Tel: 3356817902

#### **ART. 6 - DURATA E RECESSO**

- a. La presente Convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino al giorno 31/07/2024, termine dell'anno accademico 2023/2024. Maturata la naturale scadenza appena indicata, le Parti concordano che la presente Convenzione cesserà i propri effetti e non sarà rinnovata tacitamente.
- b. Le Parti convengono che ognuna potrà recedere dalla presente Convenzione con comunicazione da inviare all'altra parte mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già eventualmente iscritti ai corsi dell'Università.
- c. L'Università e l'Ente convenzionato si impegnano a definire e ad apportare alla presente Convenzione le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitaria e/o di libera professione.

#### **ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE**

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.
- c. Qualora la procedura di composizione bonaria indicata ai punti precedenti non abbia buon esito, le Parti convengono che, per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti a qualsiasi titolo connessa con il contenuto della presente Convenzione e/o degli accordi da questa discendenti sarà esclusivamente competente il Foro di ROMA.

#### **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI**

- a. Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, potrebbero essere condivise fra di esse e ritenute dalla parte ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del d.lgs 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali ("Codice privacy") e/o del Regolamento UE 2016/679; tali informazioni potrebbero essere inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti, per rispondere alle proprie finalità organizzative.
- b. Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione della presente Convenzione:
  - i. presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dalla normativa applicabile circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi della normativa applicabile;
  - ii. ove applicabile si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile qualora, nell'esecuzione della Convenzione, sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità;
  - iii. si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile qualora, nell'esecuzione della presente Convenzione, sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

**ART. 9 - IMPEGNO AL RISPETTO DEI CODICI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/01**

- a. L'Ente convenzionato prende atto che la collaborazione con l'Università presuppone e richiede il pieno rispetto della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società; l'Ente convenzionato dichiara di ben conoscere il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 dell'Università, a seguito di presa visione degli stessi.
- b. L'Ente convenzionato si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., che anche i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico dell'Università e del suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- c. Resta inteso che l'Ente convenzionato manleverà e terrà indenne l'Università, sue società controllanti, controllate o collegate, da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle norme di cui ai Codici di cui al presente articolo.

**ART. 10 – MATERIALE PUBBLICITARIO E SEGNI DISTINTIVI**

- a. Tutto il materiale affidato dall'Università all'Ente convenzionato, nonché ogni altro tipo di documentazione a quest'ultimo consegnata, dovranno essere oggetto di buona conservazione, rimarranno di proprietà della stessa Università e dovranno essere restituiti alla cessazione del rapporto.
- b. La presente Convenzione non trasferisce alcun diritto in ordine ai marchi dell'Università o di società controllanti, controllate o collegate di quest'ultima, restando, inoltre, espressamente vietata la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione.
- c. L'Ente convenzionato potrà utilizzare i segni distintivi dell'Università e gli indirizzi registrati unicamente per gli scopi e le finalità convenute mediante la presente Convenzione, sempre previa autorizzazione ricevuta per iscritto da parte dell'Università.
- d. L'utilizzo di forme dei segni distintivi dell'Università, da parte del Consulente determinerà la risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con addebito in capo all'Ente convenzionato; in tale circostanza, l'Università si riserva il diritto di esperire ogni azione necessaria per ricevere ogni opportuna tutela e richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della condotta dell'Ente convenzionato.
- e. In caso di risoluzione e/o comunque cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione, i segni distintivi e qualsiasi altro materiale e mezzo dell'Università – ove condivisi - non potranno più essere utilizzati da parte dell'Ente convenzionato con decorrenza immediata e dovranno essere restituiti all'Università immediatamente.
- f. Al fine di garantire il livello qualitativo legato all'immagine dei segni distintivi e l'uniformità dell'azione promozionale dell'Università, l'Ente convenzionato dovrà attenersi alle indicazioni dell'Università nello svolgimento delle eventuali attività promo-informative e sottoporre alla sua approvazione il materiale prodotto prima che venga diffuso.

**ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

- a. La presente Convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe le Parti. La presente Convenzione viene sottoscritta a titolo gratuito e non prevede oneri di nessun tipo a carico delle Parti; l'Universitas Mercatorum percepirà esclusivamente le somme versate direttamente dai singoli studenti per la regolare iscrizione ai corsi universitari, o quanto stabilito nei singoli protocolli d'intesa legati all'eventuale attuazione delle attività di cui all'art. 3.
- b. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- c. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

**Universitas Mercatorum**  
In persona del Dott. Andrea Buonomo

\_\_\_\_\_

**FITRI – Federazione Italiana Triathlon**  
Dott. Riccardo Giubilei

\_\_\_\_\_  
(Apporre timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'Ente convenzionato espressamente approva le seguenti clausole c.d. vessatorie:

**ART. 7 – RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C.;** **ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE;** **ART. 10 - IMPEGNO AL RISPETTO DEI CODICI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/01;** **ART. 11 – MATERIALE PUBBLICITARIO E SEGNI DISTINTIVI.**

**FITRI – Federazione Italiana Triathlon**  
Dott. Riccardo Giubilei

(Apporre timbro e firma del legale rappresentante)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, "Regolamento" o "GDPR") e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione dell'Ateneo (di seguito anche, "la Società") saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Società.

Generalmente, i dati sono gestiti:

- in via informatizzata, sulla strumentazione elettronica dell'Ateneo funzionalmente collegata all'organizzazione propria o su quella di eventuali altri collaboratori esterni (professionisti);
- su supporto cartaceo, conservati in specifica area della sede dell'Ateneo, in armadi chiusi a chiave.

I dati, quale che sia la modalità di trattamento, sono gestiti, memorizzati e conservati in ambienti protetti della sede il cui accesso è consentito a soggetti ben identificati, incaricati al trattamento dei Suoi dati i seguenti soggetti interni all'organizzazione dell'Ateneo.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Adempimento del contratto stipulato con la Sua azienda o soddisfazione di vostre specifiche richieste pre- contrattuali (informazioni su prodotti, prezzi ecc.);
- Adempimento di obblighi previsti dalla legge (contabili, fiscali etc..) correlati al contratto stipulato;
- Valutazione del rischio connesso alla posizione contrattuale;
- Rilevazioni statistiche periodiche necessarie per monitorare l'andamento dei rapporti contrattuali.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio istituti di credito per incassi e pagamenti, corrieri e spedizionieri, legali della società, agente di competenza, professionisti di fiducia, società di assistenza software) che potranno effettuare dei trattamenti per le finalità di cui sopra ed anche a soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. Tali dati verranno forniti all'Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita richiesta.

Il Suo nominativo sarà pubblicato all'interno del sito [www.unimercatorum.it](http://www.unimercatorum.it)

#### **Diritti dell'Interessato**

La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.

Per l'esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei Dati tramite l'ufficio Privacy all'indirizzo email [privacy@unimercatorum.it](mailto:privacy@unimercatorum.it); a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR 679/2016.

Nel dettaglio l'Interessato ha il diritto di:

- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto "diritto all'oblio") dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità dei Dati;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.

#### **Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali**

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è l'Universitas Mercatorum, con sede legale in Piazza Mattei, 10 - 80178, Roma, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dall'Universitas Mercatorum potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [privacy@unimercatorum.it](mailto:privacy@unimercatorum.it).

L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'articolo 28 del GDPR è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'Universitas Mercatorum è [dpo@unimercatorum.it](mailto:dpo@unimercatorum.it). La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. L'Universitas Mercatorum invita, pertanto, gli Utenti che intendano conoscere le modalità di trattamento dei Dati Personali raccolti dall'Universitas Mercatorum a visitare periodicamente questa pagina.

Per accettazione e presa visione  
**FITRI – Federazione Italiana Triathlon**  
Dott. Riccardo Giubilei

*(Apporre timbro e firma del legale rappresentante)*